



ACCORDO TECNICO PER LA COOPERAZIONE CONGIUNTA TRA LA LEKHWIYA DEL QATAR E L'ARMA DEI CARABINIERI

La Lekhwiya del Qatar e l'Arma dei Carabinieri, di seguito "le Parti":

STANTE il desiderio delle parti di rafforzare la loro cooperazione nell'ambito dell'addestramento e del mutuo scambio delle migliori pratiche in relazione al servizio di istituto;

CONSIDERATO che l'Arma dei Carabinieri vanta una vasta esperienza e competenza nella gestione dell'Ordine Pubblico e Sicurezza Generale;

CONSAPEVOLI che la Lekhwiya è impegnata nel garantire la Incolumità Pubblica e la Sicurezza Generale;

RICONOSCENDO la necessità della cooperazione tra le Parti nei settori individuati a comune vantaggio;

CON RIGUARDO per il vigente quadro normativo tra Italia e Qatar ;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 OBIETTIVI

Questo Accordo Tecnico stabilisce un quadro di cooperazione tra la Lekhwiya del Qatar e l'Arma dei Carabinieri nei rispettivi ambiti di competenza ed esperienza.

Le disposizioni del presente Accordo Tecnico non potranno in alcun modo prevedere deroghe agli obblighi previsti in altri trattati bilaterali o multilaterali o accordi sottoscritti dai Governi a cui fanno capo le Parti.

Le parti perseguiranno, al Massimo delle proprie capacità, la mutua Cooperazione in ossequio alle seguenti direttive.

ARTICOLO 2 ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE

Al fine di dare attuazione al presente Accordo Tecnico, le Parti incaricano le seguenti Autorità, che sono responsabili dell'adempimento degli obblighi enunciati:

- per l'Arma dei Carabinieri, stante la sua competenza di Forza di Polizia con Status Militare, con compiti di Polizia in genere ed essendo permanentemente incaricata della Pubblica Sicurezza, con particolari prerogative previste dalla legge, questo Accordo Tecnico sarà implementato dal Comando Generale - II Reparto - Ufficio di Cooperazione Internazionale;
- per la Lekhwiyah del Qatar, stante la sua competenza nell'ambito _____, il presente Accordo Tecnico sarà attuato da _____.

ARTICOLO 3 FORME DI COOPERAZIONE

Le Parti manterranno aperti i canali di comunicazione, ove necessario e nella cornice più appropriata ed assicureranno:

1. condivisione della propria documentazione, pubblicazioni e materiale scientifico in relazione al controllo degli assembramenti, gestione di manifestazioni e raduni, disordini, sempre nel rispetto dei diritti umani, alla gestione dell'Ordine Pubblico in genere, della criminalità informatica, a tecniche di intercettazione nei termini di legge, tecniche di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, comando e controllo, scienze forensi, nuove tecnologie, reparti cinofili, controllo del territorio, gestione del traffico, equipaggiamenti, logistica ed ingegneristica;
2. scambi, inclusi corsi, seminari, gruppi di lavoro, convegni *ad hoc*, con particolare riguardo all'addestramento del personale di Polizia ed alla mutua assistenza nella formazione di competenze nell'ambito sicurezza;
3. organizzazione di incontri, seminari e gruppi di ricerca in relazione al controllo degli assembramenti, gestione di manifestazioni e raduni, disordini, nel rispetto dei diritti umani, alla gestione dell'Ordine Pubblico in genere, della criminalità informatica, a tecniche di intercettazione nei termini di legge, tecniche di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, comando e controllo, scienze forensi, nuove tecnologie, reparti cinofili, controllo del territorio, gestione del traffico, equipaggiamenti, logistica ed ingegneristica ;
4. partecipazione congiunta a progetti finanziati da controparti nazionali ed internazionali o donatori.

ARTICOLO 4
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

In relazione allo scambio di informazioni classificate, si fa riferimento al quadro normativo in vigore tra Italia e Qatar.

ARTICOLO 5
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia relativa alla interpretazione o attuazione del presente Accordo Tecnico sarà risolta in via esclusiva attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

ARTICOLO 6
EMENDAMENTI

Il presente Accordo Tecnico può essere modificato in qualunque momento con il consenso scritto di entrambe le parti.

La modifica entra in vigore come specificato nell'art. 7 dell'Accordo.

ARTICOLO 7
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE

Il presente accordo tecnico entra in vigore alla data della firma da parte dei rappresentanti designati dalle Parti.

L'Accordo resterà valido sino al recesso, in qualunque momento, di una delle parti.

Entrambe le Parti potranno recedere con un preavviso scritto di tre mesi.

Sottoscritto in Doha il 14 / 03 / 2016 in duplice originale, nella lingua italiana, Araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. Per qualsiasi controversia, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER LA LEKHWIYA DEL QATAR

~~B.G. Fadda - Bassim AL Ali~~



PER L'ARMA DEI CARABINIERI

~~IL Gen. C.A. Tullio DEL SETTE~~

